

***REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO***

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Ambito di applicazione _____	3
Art.2 - Attribuzioni della Provincia _____	3
Art.3 - Requisiti per l'ammissione all'esame _____	3
Art.4 - Programma d'esame _____	5
Art.5 - Prova d'esame _____	5
Art.6 - Domanda di partecipazione all'esame _____	6
Art.7 - Sessione d'esame e bando _____	6
Art.8 - Convocazione per le sedute d'esame _____	7
Art.9 - Svolgimento delle prove _____	7
Art.10 - Commissione d'esame _____	8
Art.11 - Compiti della Commissione _____	9
Art.12 - Rilascio dell'attestato _____	10
Art.13 - Norme transitorie _____	10
Art.14 - Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami _____	11
Art.15 - Adeguamento normativo _____	11
Art.16 - Fonti normative _____	11
Art.17 - Entrata in vigore ed efficacia _____	12
Art.18 - Disposizioni finali _____	12

Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

TIPO DOCUMENTO : <i>Regolamento</i>	VER.: <i>n. 1 del 04.02.2011</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 23 del 05.05.2011</i>
AREA: <i>Tecnica</i>		DIRIGENTE: <i>Ing. Pierandrea Bandinu</i>
SETTORE: <i>Viabilità e Mobilità</i>		RESPONSABILE <i>Dott. Riccardo Orani</i>
SERVIZIO: <i>Autotrasporto</i>		SEDE: <i>via Serra, 43 - 09038 Serramanna (VS)</i>
TEL.: <i>070 9356631-629</i>	FAX.: <i>070 9130120</i>	REDATTO DA: <i>-</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>autotrasporto@provincia.mediocampidano.it</i>

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) della Legge n. 264/1991, abilitante all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art.2 - ATTRIBUZIONI DELLA PROVINCIA

1. Le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale di cui all'art. 1 e il rilascio del relativo attestato, competono alla Provincia ai sensi dell'art. 105, comma 3, lett. g), del D.Lgs. n. 112/1998, e dell'art. 68, comma 2, lett. g), della L.R. n. 9/2006.
2. Le predette funzioni sono svolte nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 264/1991 e ss.mm.ii., nonché dai Decreti e dalle disposizioni del competente Ministero dei Trasporti.

Art.3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Possono accedere all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui all'art. 1, comma 1, coloro i quali:
 - a) abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) siano in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;
 - c) siano cittadini italiani o di altro stato membro della U.E., o cittadini extracomunitari purché in regola con le vigenti normative in materia di soggiorno;
 - d) non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
 - e) non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - f) non siano stati interdetti o inabilitati;
 - g) non abbiano già sostenuto un esame con esito negativo, presso qualsiasi altra Provincia, nei due mesi precedenti la data ultima prevista per la presentazione

della domanda di ammissione all'esame, come previsto dal bando di cui all'art. 7.

2. Sono altresì ammessi a partecipare all'esame di idoneità i soggetti, di seguito indicati, che hanno partecipato al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della Legge n. 264/1991, anche se sprovvisti del titolo di studio di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, ovvero:
 - a. gli eredi o gli aventi causa del titolare dell'impresa individuale già autorizzata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/1991 che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi;
 - b. i soci o gli amministratori di società già autorizzata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/1991 che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, proseguono l'attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi;
 - c. i soci e i familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, abbiano dimostrato, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Legge n. 264/1991, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di ammissione all'esame oggetto del presente Regolamento. Qualora, alla data di presentazione della domanda, il candidato sia prossimo al conseguimento del prescritto titolo di studio di cui al comma 1, lett. b), ovvero stia ultimando il corso di formazione professionale di cui al comma 2, lo stesso provvederà, il giorno fissato per lo svolgimento dell'esame, a dare dimostrazione del titolo di studio conseguito ovvero dell'attestato di partecipazione al corso, a pena di esclusione dalla prova.
4. Ai cittadini extracomunitari che intendono sostenere l'esame è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia.
5. I titoli di studio conseguiti presso un paese extracomunitario devono essere prodotti dagli interessati unitamente al riconoscimento di equipollenza degli stessi, effettuato a cura dell'autorità italiana o della rappresentanza diplomatica competente. Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso uno Stato membro della U.E., ai fini del riconoscimento è necessario produrre idonea

documentazione attestante l'equiparazione degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

Art.4 - PROGRAMMA D'ESAME

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, verte sulle discipline stabilite dall'art. 5, comma 3, della Legge n. 264/1991 e dal D.M. Trasporti e Navigazione n. 338/1996, di seguito elencate:
 - a. disciplina della circolazione stradale;
 - b. legislazione sull'autotrasporto;
 - c. disciplina della navigazione e legislazione complementare;
 - d. legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico;
 - e. legislazione tributaria afferente al settore.
2. Sarà cura del competente Ufficio provinciale mettere a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova. A tal fine, per ciascuna delle discipline di cui al comma 1, verranno individuati almeno cento quesiti a risposta multipla, sui quali i candidati potranno esercitarsi per il sostenimento dell'esame.
3. La consultazione dell'elenco dei quesiti è gratuita. I costi della riproduzione fotostatica o di invio degli stessi sono a carico dell'interessato e sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Art.5 - PROVA D'ESAME

1. A ciascun candidato viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline d'esame di cui all'art. 4, comma 1, per un totale di venticinque quesiti. Ciascun quesito conterrà non meno di tre risposte predeterminate.
2. La prova d'esame ha la durata di due ore e si intende superata dai candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto del programma d'esame.

Art.6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ESAME

1. Per partecipare all'esame gli interessati presentano, presso il competente Ufficio provinciale, apposita istanza in carta legale, correttamente compilata e sottoscritta, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le informazioni di seguito elencate:
 - a) generalità, residenza e cittadinanza;
 - b) possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3 della Legge n. 264/1991;
 - c) possesso di tutti requisiti previsti all'art. 3 del presente Regolamento;
 - d) indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alle prove d'esame.
2. L'Ufficio provinciale provvede alle opportune verifiche di ammissibilità delle istanze di cui al comma 1, le quali devono contenere, a pena di esclusione, i seguenti allegati:
 - fotocopia, fronte-retro, di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità;
 - attestazione del versamento, a titolo di contributo sulle spese istruttorie, effettuato in favore della Provincia del Medio Campidano, della somma stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.Inoltre, se il caso ricorre, è obbligatorio presentare:
 - copia conforme all'originale dell'attestato di frequenza al corso di cui all'art. 10, comma 3, della Legge n. 264/1991;
 - documentazione attestante l'equipollenza e/o equiparazione dei titoli di studio conseguiti all'estero.
3. Non saranno considerate ammissibili le istanze presentate in carenza dei requisiti prescritti dal presente Regolamento, nonché quelle inoltrate oltre i termini previsti dal bando di cui all'art. 7. Dette istanze non saranno oggetto di rimborso del versamento previsto al comma 2 del presente articolo.

Art.7 - SESSIONE D'ESAME E BANDO

1. La prova d'esame è resa nota attraverso apposito bando a cura del Dirigente del Settore preposto dalla Provincia, nel quale sono indicati:
 - a) le modalità e i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
 - b) lo schema di domanda di cui al precedente punto a);

- c) la data e la sede di svolgimento delle prove.
2. Il bando verrà emanato almeno novanta giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove, e le sessioni d'esame si svolgeranno, salvo differente determinazione del Dirigente, almeno una volta all'anno.

Art.8 - CONVOCAZIONE PER LE SEDUTE D'ESAME

1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame sarà data comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare agli interessati, a cura del Presidente della Commissione, almeno quindici giorni prima della prova d'esame.
2. La predetta comunicazione conterrà l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento della prova, ovvero, per i candidati esclusi, i motivi della non ammissione.
3. E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di fissare la prova d'esame in più giorni, anche consecutivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, contestualmente alla comunicazione dell'ammissibilità dell'istanza.
4. La mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso, il versamento di cui all'art. 6, comma 2, non è rimborsabile.

Art.9 - SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. All'ora stabilita per ciascuna prova, previa loro identificazione mediante documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità, i candidati verranno fatti accomodare in modo da non poter comunicare fra loro. Dopo l'identificazione si procederà al sorteggio delle prove d'esame.
2. A sorteggio avvenuto non saranno ammessi alla prova i candidati ritardatari.
3. Dal momento indicato dal Presidente della Commissione i candidati avranno due ore di tempo per l'espletamento della prova, trascorse le quali le schede contenenti i quesiti dovranno essere riconsegnate alla Commissione, che procede alla verifica e correzione delle prove di tutti i candidati.
4. Sulle schede, pena l'annullamento della prova, non dovranno rinvenirsi scritte, annotazioni, correzioni e/o eventuali segni di riconoscimento. Sarà considerato

motivo di allontanamento dei candidati dall'aula, e dunque di mancato superamento della prova d'esame:

- consultare manoscritti e/o altro materiale (testi, fogli, ecc.);
 - comunicare con altri candidati, copiare e/o consentire di copiare le risposte;
 - allontanarsi dall'aula prima della consegna delle prove d'esame;
 - utilizzare telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiature che consentano la comunicazione con l'esterno.
5. Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione formerà l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova, indicandone l'idoneità, la non idoneità o l'assenza. Detto elenco sarà parte integrante del verbale che la Commissione depositerà agli atti del competente Ufficio provinciale.
6. L'affissione del predetto elenco, debitamente datato e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai restanti componenti della Commissione, ha valore di notifica agli interessati.

Art.10 - COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente del Settore preposto dalla Provincia, è composta dai seguenti soggetti:
- a) il Dirigente competente della Provincia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del D.T.T. competente per territorio;
 - c) un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione.
2. Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.
3. I componenti della Commissione non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale, od in seno ad associazioni professionali di categoria.
4. La Commissione dura in carica tre anni dalla data della sua istituzione. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o supplente, l'Ente/organismo di appartenenza procede con una nuova designazione, facendo comunque fede la data di prima nomina ai fini del rinnovo della Commissione.
5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto. Il giudizio dovrà essere collegiale, nel caso contrario la segreteria ne verbalizza le motivazioni. In caso di

giudizio controverso tra i componenti della Commissione, il giudizio del Presidente assume valore risolutivo.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del competente Ufficio provinciale, designato unitamente a un supplente dal Dirigente preposto dalla Provincia.
7. Il Presidente fissa il calendario delle sedute e delle prove d'esame, e convoca i membri effettivi della Commissione almeno dieci giorni prima della data fissata dei lavori, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ai rispettivi Enti/organismi di appartenenza. In caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione, è cura del componente effettivo avvisare l'Ente/organismo di appartenenza, che è tenuto ad assicurare la presenza del supplente.
8. L'assenza ingiustificata del componente e/o l'omesso avviso all'Ente/organismo di appartenenza per la partecipazione del proprio supplente, è causa di decadenza dalla Commissione.
9. In caso di mancata partecipazione da parte del componente effettivo o del supplente alla seduta già regolarmente convocata, il Presidente o suo delegato può procedere alla nomina provvisoria di un commissario, in sostituzione del componente assente in Commissione, al fine di garantire la continuità dei lavori.

Art.11 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione esaminatrice procede a:
 - a) predisporre l'elenco dei quesiti a risposta multipla predeterminata per ogni disciplina, dai quali sono sorteggiati quelli relativi a ciascuna prova d'esame;
 - b) sovrintendere al regolare svolgimento delle prove d'esame;
 - c) valutare le prove d'esame elaborate dai candidati;
 - d) formare l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione, per ciascuno, del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina;
 - e) trasmettere agli atti del competente Ufficio provinciale il verbale relativo a ciascuna seduta d'esame.
2. Il segretario della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi dell'art 10, comma 6, provvede a:
 - redigere i verbali della Commissione;

- curare ogni adempimento di carattere amministrativo relativo alla procedura d'esame.
3. Il verbale di cui al comma 1, lett. e), debitamente datato e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai restanti componenti della Commissione, dovrà contenere formale dichiarazione da parte di ciascun membro della Commissione, compreso il segretario, circa l'insussistenza di vincoli di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo, nei confronti dei candidati partecipanti all'esame.

Art.12 - RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, entro trenta giorni dall'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell'elenco dei candidati sulla base delle risultanze del verbale di cui all'art. 11, comma 1, lett. e).
2. In caso di duplicazione per smarrimento, sottrazione o distruzione dell'attestato rilasciato ai sensi del comma 1, l'interessato allega alla richiesta, da inoltrarsi in carta legale, l'attestazione di resa denuncia rilasciata dalla competente autorità di polizia; in caso di duplicazione per deterioramento, l'interessato allega alla richiesta l'originale deteriorato.
3. Alla richiesta di cui al comma 2 dovrà essere altresì allegata l'attestazione del versamento, a titolo di contributo sulle spese istruttorie, a favore della Provincia del Medio Campidano, della somma stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.
4. L'attestato è revocato qualora, in fase di successive e ulteriori verifiche, risultasse che alla data dell'esame non sussistevano in capo al candidato i requisiti di cui all'art. 3.

Art.13 - NORME TRANSITORIE

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, e dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 264/1991, nonché della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 146/1996, l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, a semplice richiesta, in favore di:

- a) dirigenti preposti agli Uffici di assistenza automobilistica degli Automobile Club, purché:
 - siano ancora in servizio al momento della richiesta dell'attestato;
 - possano vantare un'anzianità di servizio di almeno quindici anni, nella qualifica predetta, anteriori alla data del 5 settembre 1991;
 - b) coloro che, alla data del 5 settembre 1991, risultino avere esercitato effettivamente, da almeno cinque anni, attività di consulenza automobilistica e continuino a esercitarla al momento della richiesta dell'attestato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati provvedono con apposita istanza in carta legale cui dovrà allegarsi idonea documentazione comprovante il possesso dei previsti requisiti, nonché l'attestazione del versamento, a titolo di contributo sulle spese istruttorie, a favore della Provincia del Medio Campidano, della somma stabilita con apposita deliberazione di Giunta Provinciale.
 3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato, previo assolvimento dell'imposta di bollo, dal Dirigente del Settore preposto dalla Provincia.

Art.14 - CONVENZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

1. E' fatta salva la possibilità per la Provincia del Medio Campidano di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Sardegna per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.15 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.
2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art.16 - FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - Legge n. 264/1991 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
 - Legge n. 11/1994 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi";

- D.M. 16 aprile 1996, n. 338 "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto";
- Ulteriori Decreti e disposizioni del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di attuazione del NCDS";
- D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli EE.LL., in attuazione del Capo I della Legge n. 59/1997";
- L.R. n. 9/2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli EE.LL.";
- Accordo Stato-Regioni-EE.LL. del 14/02/2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998.

Art.17 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Art.18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.